



Città di Bacoli

(Prov. di Napoli)

Ordinanza n. 114 prot. n. 18314 del 19.07.2010

TIPO ORDINANZA	SETTORE PROPONENTE	DATA DI EMISSIONE
Sindacale	Settore IX Polizia Municipale	19.07.10

OGGETTO: Divieto di transito veicolare in via Dragonara nei giorni 23-24-30-31 del mese di Luglio e giorni 6-7- 10 -13-14- 20-21- e 27-28 del mese di Agosto dalle ore 23:00 alle ore 02:00

IL SINDACO

- Sentito** Il Comando della Polizia Municipale in ordine ai problemi di viabilità, traffico ed ordine pubblico;
- Visto** il Verbale della Riunione Operativa tra le FFOO del 08/07/2010;
- Considerato** che durante la stagione estiva, nei mesi di luglio ed agosto, particolarmente nelle ore serali di venerdì e sabato, si registra un'intenso e caotico flusso di veicoli diretti alle spiagge di via Dragonara, spesso con la precipua finalità di accendere falò sugli arenili, tambureggiare insistentemente fino all'alba e consumare alcolici e superalcolici, con conseguente negativa incidenza sull'ordine pubblico, con pregiudizio della sicurezza dei cittadini e nocimento dell'igiene dei luoghi;
- Ravvisata** pertanto la necessità di tutelare l'ordine pubblico, si reputa opportuno disporre la chiusura di Via Dragonara oltre che l'istituzione di posti di controllo presso le principali strade di accesso alla frazione di Miseno al fine di limitare l'insostenibile flusso dei veicoli in detta zona ed il ripetersi del trasporto di legna da ardere sugli arenili;
- Ravvisata
Acclarata** altresì, la necessità di vigilare gli accessi dei tratti di spiaggia libera di via Miliscola; l'opportunità di consentire l'accesso veicolare ai soli cittadini residenti nelle vie della frazione di Miseno possessori di posto auto privato per il ricovero dei veicoli, senza incidere con la sosta sulla pubblica via, previa verifica dell'eventuale trasporto di legna da ardere;
- Ritenuto** di dover provvedere all'uopo in via d'urgenza.
- Visto** l'articolo 7 comma 7 del D.lgs. 30/4/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada)
- Visto** l'art. 54 del D.lgs. 267/2000 co.2;
- Visto** Il decreto legge n.92/2008 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito in Legge n.125/2008;
- Visto** Il D.M. Ministero degli Interni del 05/08/2008 art.1 e 2;

Visto il RD 30 marzo 1942 n.327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione);

ORDINA

- 1.** L'istituzione del divieto di transito dalle ore 23:00 alle ore 02:00 a tutti i veicoli a motore a combustione interna in via Dragonara **23-24-30-31 del mese di luglio e gg. 6-7- 10 -13-14-20-21- e 27-28 del mese di Agosto.**
- 2.** Ordina il divieto di trasporto sugli arenili di legna da ardere, alcolici e superalcolici nonché l'accensione di fuochi e falò ed all'uopo la vigilanza, anche con ispezione dei veicoli a tal fine.
- 3.** Nei giorni e nelle ore di cui al punto 1. è consentito l'accesso solo ai soggetti residenti in una delle vie della frazione di Miseno possessori, a qualsiasi titolo, di un posto privato per il ricovero dei veicoli al solo fine di raggiungere l' area privata di sosta, nonché agli impiegati alle dipendenze delle strutture ricettive dell'area, oltre che agli ospiti delle strutture alberghiere ivi ubicate. L'accesso avverrà previa verifica del titolo di soggiorno e previa verifica di eventuale trasporto di legna da ardere o alcolici.

In deroga alla disposizioni della presente ordinanza, è ammesso l'accesso e la sosta nell'area indicata a tutti i mezzi di proprietà del Comune di Bacoli, a quelli delle Forze di Polizia e dei veicoli di emergenza e di soccorso impegnati in servizio, nonché ai soggetti portatori di handicap muniti di regolare contrassegno.

E' demandato al Servizio segnaletica il compito di apporre idonee indicazioni.

Gli organi di Polizia sono incaricati di osservare e far osservare la presente ordinanza, procedendo a carico dei trasgressori **ai sensi dell'art. 650 c.p.**

Sempre che il fatto non costituisca più grave reato, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, i trasgressori saranno perseguiti ai sensi **dell'art.1164 del Codice della Navigazione.**

A carico dei trasgressori saranno adottati altresì i provvedimenti amministrativi conseguenti la violazione **dell'art. 7 co.7 del D.lgs.285/92 (Nuovo Codice della Strada)**

Copia della presente dovrà essere trasmessa a tutti gli Organi di Polizia ed dovrà, altresì, essere pubblicata sul portale istituzionale del Comune.

ML/ar

Il Sindaco
Dott. Ermanno SCHIANO